

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1

Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di due anni dalla data di stipula del contratto, fatte salve eventuali modifiche legislative che sottraggano alla Provincia le competenze nella materia oggetto del presente appalto.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Provincia di Roma e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007);
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

Articolo 3

Specifiche tecniche

L'Amministrazione Provinciale di Roma, tenuto conto di quanto deciso dalla Giunta Provinciale nella seduta del 2 novembre 2011 con deliberazione n° 729/36, si propone di affidare al vincitore della presente gara lo svolgimento delle seguenti attività di servizio, fra loro correlate e finalizzate all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla vigente normativa in materia di impianti termici:

a) effettuazione delle verifiche (cosiddette "ispezioni") sugli impianti termici civili siti negli edifici esistenti nei comuni della Provincia di Roma con popolazione fino a 40.000 abitanti ai sensi dell'art. 31 comma 3 della L. 10/1991, dell'art. 9 comma 2 e allegato L al D. Lgs. 192/2005, del *D.P.R. 412/1993 e s.m.i* e della *D.G.R. 13/2005*.

L'attività di verifica di cui al presente capitolato deve essere effettuata a mezzo di verificatori specializzati che siano in possesso dei requisiti minimi previsti dall'All. I al *D.P.R. 412/1993 e s.m.i.*, dell'attestato previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 7 gennaio 2005

n°13 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 8 del 19 marzo 2005 – Supplemento Ordinario n°4) e dei titoli di studio previsti dall'art. 3 della L. n. 46 del 5 marzo 1990 (ora sostituito dall'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37).

La Provincia di Roma metterà a disposizione della ditta aggiudicataria un elenco di verificatori in possesso dei requisiti sopra richiamati. La ditta aggiudicataria potrà verificare la disponibilità a collaborare dei verificatori del suddetto elenco o servirsi di altri verificatori, purché ognuno di essi sia in possesso dei requisiti sopra indicati. La ditta dovrà garantire l'indipendenza dei verificatori e una remunerazione che non dipenda né dal numero di verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche.

I verificatori utilizzati nelle operazioni di verifica degli impianti termici sono tenuti a provare la loro identità. A ciascuno dei verificatori prescelti dovrà essere consegnata, a cura e spese dell'Appaltatore, un'apposita tessera di riconoscimento non falsificabile, contenente, oltre al logo della Provincia e dell'Appaltatore, la fotografia, il nome, il cognome e la qualifica di verificatore; il fac-simile della tessera di riconoscimento dovrà essere approvato preventivamente dalla stazione Appaltante. Detta tessera dovrà essere, a cura del verificatore stesso, tenuta esposta in modo ben visibile all'utente durante tutto il corso della verifica.

Le ispezioni dovranno essere eseguite personalmente dall'ispettore incaricato; non è ammesso ricorrere a soggetti terzi, neppure delegati. Qualora per esigenze del verificatore o dell'appaltatore si renda necessaria la presenza di un accompagnatore (per es. aiuto per trasporto attrezzature; affiancamento di un apprendista verificatore, ecc.) dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Roma dell'identità e del ruolo dell'accompagnatore. L'Appaltatore o il verificatore richiedente dovrà, a sua cura e spese, munire l'accompagnatore di tessera di riconoscimento non falsificabile, contenente, oltre al logo della Provincia e dell'Appaltatore, la fotografia, il nome, il cognome e il ruolo svolto (accompagnatore, apprendista verificatore, ecc.). Non è ammesso, in nessun caso, più di un accompagnatore per ogni verificatore.

Per lo svolgimento delle attività di verifica degli impianti l'Appaltatore dovrà fornire a ciascun verificatore, a propria cura e spese, a titolo di comodato gratuito per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico affidato, quanto segue:

- strumentazione necessaria per l'analisi dei prodotti della combustione, completa del certificato dell'ultima taratura secondo le prescrizioni del costruttore;
- strumentazione necessaria alla preparazione e stesura, sia su supporto cartaceo che informatico, dei verbali di verifica e dei verbali di accertamento di infrazioni; dette apparecchiature dovranno essere idonee all'invio telematico dei verbali di verifica e dei verbali di accertamento di infrazione al soggetto aggiudicatario della gara per le successive elaborazioni o per l'inoltro alla Provincia di Roma;

L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, l'elenco della strumentazione usata per l'analisi di combustione (Marca, modello e matricola) e le altre attività di verifica, con la copia del certificato dell'ultima taratura. Inoltre, dovrà comunicare le generalità dei propri responsabili con funzioni di:

- coordinamento del personale addetto alle funzioni del presente capitolato con particolare riferimento al coordinamento dei verificatori;
- di interfaccia tecnico-amministrativa verso l'Amministrazione Provinciale;
- di garante della qualità dei servizi prestati.

L'Appaltatore dovrà sottoporre periodicamente la strumentazione utilizzata per l'effettuazione

delle verifiche a taratura, da eseguire presso un laboratorio ufficialmente autorizzato, in grado di rilasciare idonea certificazione, che dovrà essere prodotta in copia alla Provincia di Roma.

L'Appaltatore dovrà sostituire la strumentazione che dovesse risultare difettosa o comunque non adatta allo scopo.

Il Responsabile del coordinamento dei verificatori dovrà possedere almeno i requisiti minimi di cui al D.P.R. 412/199 e s.m.i, al D. Lgs. 192/2005, alla D.G.R. n. 13 del 7 gennaio 2005, dei titoli di studio previsti dall'art. 3 della L. n. 46 del 5 marzo 1990 (ora sostituito dall'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37) ed una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica.

L'Appaltatore, il personale direttivo e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere:

- né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore degli impianti che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandataria nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento. Inoltre non devono essere intervenuti né direttamente né in veste di mandataria, in attività di installazione e manutenzione di impianti siti nel territorio di competenza della Provincia di Roma;
- fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone;

L'Appaltatore, all'atto della comunicazione del responsabile tecnico, dovrà dichiarare che il medesimo soddisfa i predetti requisiti ed allegare copia del curriculum vitae e dell'attestato rilasciato di cui alla D.G.R. 13/2005.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Provincia, prima dell'inizio delle attività di verifica, l'elenco dei verificatori prescelti e fornire, per ognuno di essi, il curriculum vitae in formato europeo da cui si evinca il percorso formativo inerente la qualifica di verificatore e l'esperienza maturata in tale settore, copia dell'attestato previsto dalla D.G.R. 13/2005, copia della tessera di riconoscimento. Il curriculum, l'attestato di cui alla D.G.R. 13/2005 e la tessera di riconoscimento saranno pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Roma e/o potranno essere divulgati, tramite materiale informativo, agli utenti e ai manutentori del territorio di competenza della Provincia di Roma.

I verificatori non inseriti nei predetti elenchi non potranno effettuare operazioni di verifica nell'ambito del presente contratto.

Eventuali variazioni riguardanti i verificatori e la strumentazione in dotazione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Provinciale.

Tutti i verificatori designati dall'Appaltatore in occasione dell'accettazione dell'incarico dovranno rilasciare una dichiarazione, in duplice originale, redatta secondo le norme del D.P.R. 445/2000 ed intestata alla Provincia di Roma, dalla quale deve risultare che nello svolgimento dell'attività di verifica non sussistono conflitti di interesse fra gli utenti ed il verificatore, ed in particolare che quest'ultimo non ha svolto, e si obbliga a non svolgere in futuro, per tutta la durata dell'incarico, l'attività di manutentore/installatore, né di consulente nei confronti degli utenti sottoposti alla sua attività di verifica, indicando il comune di residenza, quello della eventuale sede di lavoro e i relativi comuni limitrofi ed eventuali altri comuni nei quali sussistano conflitti di interesse con l'attività di verificatore. Non possono esercitare l'attività di verificatore i soggetti per i quali vi siano situazioni di incompatibilità in più di 10 comuni del territorio di competenza della Provincia di Roma. Nella dichiarazione predetta il verificatore deve dichiarare di essere a conoscenza che l'attività per la quale gli sarà conferito il relativo incarico per conto della Provincia ha le caratteristiche della pubblica funzione ai sensi dell'art. 357 c.p. e pertanto egli riveste la qualifica di "Pubblico Ufficiale" ed è vincolato al segreto professionale. Inoltre, il verificatore deve

dichiarare che si impegna ad effettuare i controlli operando con la massima integrità professionale e competenza tecnica, oltre che con la massima cortesia e collaborazione con il responsabile dell'impianto da sottoporre a controllo e che non sarà condizionato da pressioni e incentivi di alcun genere che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. Infine, dovrà dichiarare che si impegna a non effettuare in alcun modo, nel corso delle attività di verifica, opera di promozione di eventuali servizi e/o forniture di qualsivoglia tipologia propri o di terzi. Una copia originale della suddetta dichiarazione sarà trattenuta dall'Appaltatore e l'altra, a cura di questo, sarà consegnata, prima dell'inizio dell'attività di verifica, alla Provincia medesima.

Il rilascio della predetta dichiarazione è condizione essenziale senza la quale il relativo incarico non può essere conferito dall'Appaltatore, che si rende responsabile nei confronti della Provincia per i danni che dovessero a questa derivarne a causa del mancato rilascio della predetta dichiarazione.

I verificatori designati dal vincitore della presente gara dovranno partecipare, prima dell'avvio delle verifiche, ad un apposito corso preparatorio allo svolgimento delle funzioni loro attribuite, a cura e spese dell'Appaltatore, della durata complessiva di almeno 8 ore (anche ripartite in più giorni), destinato a fornire loro l'indicazione della normativa da applicare e un indirizzo unitario circa le modalità di esecuzione delle verifiche e l'approccio agli utenti di impianti termici, onde garantire un comportamento univoco dei verificatori stessi. La partecipazione al corso è gratuita e non remunerata ed è obbligatoria per i verificatori designati.

L'Appaltatore dovrà adottare, nell'esecuzione delle attività di verifica, le procedure e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette alle attività di verifica, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è direttamente responsabile civilmente e penalmente dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi per cause riconducibili alle ispezioni, anche per eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati della verifica, sia imputabile al verificatore che a malfunzionamento delle apparecchiature e strumentazioni adoperate. L'Appaltatore si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.

Per l'effettuazione delle verifiche, la Provincia di Roma metterà a disposizione dell'Appaltatore risultato vincitore della gara, l'elenco (cosiddetto "catasto") degli impianti termici risultanti dalla pregressa attività di verifica nei territori dei Comuni di competenza ed il relativo software di gestione del catasto e delle verifiche, nonché un corso di formazione per l'uso del suddetto software. Il catasto comprenderà sia gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, sia quelli di potenza pari o superiore a 35 kW e potrà anche comprendere una lista redatta sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori di prodotti combustibili e da altri soggetti detentori, con impianti di potenza non definita.

L'Appaltatore, utilizzando il software messo a disposizione della Provincia, effettuerà la programmazione delle verifiche dando priorità agli impianti di potenza nominale al focolare pari o superiore a 35 kW, che ogni anno dovranno essere verificati tutti, o almeno un numero non inferiore a 2000 (duemila) all'anno, così suddivisi:

- impianti di potenza nominale al focolare da 35 kW fino a 50 kW = almeno N° 350 (trecentocinquanta) all'anno;
- impianti di potenza nominale al focolare superiore a 50 kW e fino a 116,3 kW = almeno N° 650 (seicentocinquanta) all'anno;
- impianti di potenza nominale al focolare superiore a 116,3 kW e fino a 350 kW = almeno N° 600 (seicento) all'anno;
- impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW = almeno N° 400 (quattrocento) all'anno;

I controlli degli impianti termici di potenza inferiore a 35 kW saranno effettuati durante il corso dell'intero anno solare. Le verifiche sulle centrali termiche dovranno essere effettuate esclusivamente nel periodo di accensione previsto dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i. Qualora il verificatore, nel corso delle verifiche su impianti termici domestici, rilevi la presenza di centrali termiche, ne comunica i dati e le caratteristiche all'Appaltatore, che provvederà alla registrazione nel catasto e programmerà l'ispezione nel periodo di accensione.

Per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore ai 35 kW, le verifiche saranno effettuate "a campione" sugli impianti autodichiarati al fine di riscontrare la rispondenza alle norme di legge e alla veridicità delle dichiarazioni trasmesse, e d'ufficio sugli impianti non autodichiarati, con un minimo di 13.000 (tredicimila) impianti all'anno di cui non più di 2.000 (duemila) impianti autodichiarati. Sono considerati autodichiarati gli impianti che nelle ultime due stagioni termiche (quattro per impianti alimentati a combustibile gassoso con anzianità di installazione inferiore ad otto anni) sono stati sottoposti, con le cadenze previste dalla normativa vigente, alla manutenzione ordinaria ed al controllo del rendimento energetico da parte di un manutentore abilitato, comprovato dal rapporto di controllo tecnico (cosiddetto "mod. G"), validato dal pagamento del "Bollino Verde" a favore della Provincia di Roma effettuato entro un mese dalla data del Modello G, fatto pervenire alla Provincia entro i successivi 30 giorni e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo. Gli impianti che non risultano in regola anche per uno solo dei sopracitati documenti (Mod. G o bollino verde) sono considerati non autodichiarati.

Le attività di verifica dovranno privilegiare:

- gli impianti con potenza superiore a 35 kW e gli impianti domestici per i quali non sia pervenuta l'autodichiarazione di effettuato controllo e manutenzione, completa dei dati del rendimento energetico e del pagamento del bollino verde.

Il campione degli impianti autodichiarati da sottoporre a verifica dovrà privilegiare:

- gli impianti per i quali, dal rapporto di controllo pervenuto, si evidenziano elementi di criticità;
- gli impianti installati da oltre 15 anni, con particolare riferimento a quelli alimentati da combustibile liquido e solido.

In totale, dovranno essere verificati almeno n° 15.000 (quindicimila) impianti nel primo anno di attività, non considerando come "verificati" quegli impianti per i quali non sia stato possibile accedere per ragioni indipendenti dai verificatori e/o dall'Appaltatore.

Gli eventuali generatori aggiuntivi verificati, previsti nel numero di circa 500 (cinquecento/00) unità all'anno, non vanno considerati nel suddetto numero di 15.000 (quindicimila/00) impianti da verificare, ma vanno aggiunti a tale numero.

Per il successivo periodo, pure di durata annuale, il numero minimo di impianti da verificare è identico, anche nella distribuzione per classi di potenza degli stessi, a quello indicato sopra per il primo periodo annuale di attività.

Qualora gli obiettivi minimi sopra indicati non possano essere raggiunti per mancanza, erronee indicazioni o inesistenza dei relativi dati "catastali" (dei quali la stazione Appaltante, in nessun caso, può essere ritenuta responsabile), l'Appaltatore potrà spostare le verifiche dagli impianti facenti parte di un gruppo a quelli appartenenti all'altro gruppo, ovvero anche dagli impianti di una classe di potenza a quelli di una diversa classe appartenenti al secondo gruppo, sempre rispettando il limite minimo di n° 15.000 (quindicimila/00) verifiche di impianti termici per anno.

Per rispettare il principio che la copertura economica del servizio deve essere assicurata dagli oneri corrisposti dagli utenti per le verifiche, ove lo spostamento avvenga a favore degli impianti di minore potenza o diversa tipologia, l'Appaltatore, d'intesa con la Provincia di Roma, dovrà effettuare un numero di verifiche maggiore allo scopo di compensare in tal modo le minori entrate complessive derivanti da dette verifiche a più basso costo unitario. Nel caso contrario, ove lo spostamento avvenga a favore degli impianti di maggiore potenza, si potrà procedere, sempre d'intesa con la Provincia di Roma e secondo analoghe modalità, riducendo il numero delle verifiche

da effettuare, in modo da compensare il maggior costo complessivo sostenuto per dette verifiche a più alto costo unitario.

b) attivazione di un “numero verde” telefonico, che dovrà operare tramite un centralino risponditore automatico, con almeno 5 linee operanti contemporaneamente, che sia in grado di registrare eventuali richieste e rinvii delle verifiche comunicate agli utenti, fornire notizie generali sul servizio di verifica degli impianti termici, a seconda delle varie casistiche prevedibili (che dovranno essere concordate anticipatamente con l’Appaltante), e successivamente fornire, tramite operatore specializzato, informazioni e risposte ai quesiti e ad eventuali reclami posti dall’utenza, anche con riferimento alle situazioni individuali di quest’ultima.

Ove i quesiti rivestano particolare complessità, questi dovranno essere girati, a cura dell’operatore di cui sopra, al vincitore della gara che dovrà fornire all’utenza una risposta entro le 48 ore lavorative successive alla proposizione della domanda.

Tale “numero verde” dovrà permettere il collegamento con almeno 5 (cinque) linee telefoniche operanti in contemporanea, con ricerca automatica della linea libera, affidate ad altrettanti operatori specializzati, in servizio nei giorni e nelle ore appresso indicati.

Il “numero verde” dovrà essere attivo (con operatore) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni feriali, sabato e festivi esclusi. Nei giorni e nelle ore di disattivazione, il “numero verde” dovrà fornire informazioni generali sulle verifiche e sui pagamenti da effettuarsi con collegamento al centralino risponditore automatico di cui sopra, nonché comunicare un numero telefonico che funga da segreteria telefonica attiva 24 ore su 24, anche nei giorni festivi. Sia il “numero verde” sia la segreteria telefonica dovranno essere in servizio a cura e spese dell’Appaltatore. Questi (entro il termine perentorio del mese successivo al ricevimento delle comunicazioni) dovrà fornire notizia periodicamente alla Provincia, con l’indicazione dei quesiti più frequentemente posti (cosiddette “FAQ”).

c) attività di consulenza tecnica per manutentori/installatori ed operatori del settore mediante attivazione di uno sportello telematico e partecipazione ad incontri.

L’Appaltatore dovrà attivare uno sportello telematico (forum, blog, ecc.) gestito da personale in possesso dei requisiti tecnici minimi di cui al D.P.R. 412/199 e s.m.i, e alla D.G.R. n. 13 del 7 gennaio 2005, che fornisca gratuitamente, per conto della Provincia di Roma, consulenza e informazioni a manutentori, installatori ed altri operatori del settore che si siano registrati gratuitamente al sito, sugli aggiornamenti normativi, sull’applicazione della normativa tecnica di settore e su quesiti tecnici relativi a casi specifici. Il sito dovrà consentire ai soggetti registrati la consultazione dell’elenco della normativa tecnica vigente, la consultazione ed estrazione della normativa statale e regionale vigente in materia di verifiche degli impianti termici e di tutti i quesiti inoltrati, delle discussioni e delle risposte fornite. Nome, cognome, qualifica e curriculum vitae del personale esperto che fornisce consulenza devono essere resi noti sul sito.

L’Appaltatore, inoltre, su richiesta della Provincia di Roma, dovrà garantire la partecipazione di personale in possesso dei requisiti tecnici minimi di cui al D.P.R. 412/199 e s.m.i, e alla D.G.R. n. 13 del 7 gennaio 2005 ad eventuali incontri organizzati dalla Provincia o da associazioni di categoria con manutentori/installatori ed operatori del settore per fornire informazioni sull’applicazione della normativa tecnica e rispondere a quesiti tecnici relativi a casi specifici.

d) Attivazione di uno “Sportello” per il ricevimento del pubblico presso il Servizio 4 del Dip. IV della Provincia di Roma. Detto sportello, che dovrà essere aperto almeno nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico da parte del Servizio 4 del Dipartimento IV (due giorni la settimana dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30) deve prevedere la presenza di almeno una unità di personale assunto alle dipendenze dell’Appaltatore, con il compito di ricevere gli

utenti fornendo ad essi notizie generali sul servizio di verifica degli impianti termici, informazioni e risposte ai quesiti e ai reclami posti, nonché ricevimento dei rapporti di controllo tecnico e bollini verdi pervenuti presso la Provincia. L'operatore avrà cura di gestire i rapporti tra l'utenza, l'Appaltante e l'Appaltatore. Per l'allestimento di detto Sportello, l'Appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore, nei giorni ed orari sopra indicati, una postazione dotata di computer collegato in rete (intranet e internet) e linea telefonica, nonché l'accesso all'uso di fax, scanner e fotocopiatrice.

e) Ricevimento di tutti i reclami e scritti difensivi pervenuti sotto qualsiasi forma (tramite il numero verde, per e-mail, per fax, per posta o consegnati allo Sportello allestito presso il Servizio 4 del Dipartimento IV della Provincia) e analisi delle singole situazioni con predisposizione, per ognuno di essi, di una nota dettagliata sulla situazione in questione, corredata della copia dei relativi documenti (denuncia di installazione, rapporto di controllo tecnico, bollino verde, rapporto della verifica effettuata, eventuali controdeduzioni del verificatore, ecc.), da trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dalla data del ricevimento, all'Amministrazione Provinciale di Roma la quale, dopo aver valutato la fondatezza o meno dei reclami o degli scritti difensivi, adotterà i provvedimenti di competenza.

f) Caricamento informatizzato e scansione delle "autodichiarazioni" relative agli impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW ("rapporti di controllo tecnico" – cosiddetti mod. "G" oltre alle ricevute di pagamento del "bollino verde") e quelle relative agli impianti termici di potenza nominale al focolare pari o superiore a 35 kW (cosiddetto mod. "F") nonché delle denunce di installazione o modifica relative a questi ultimi impianti (previste dagli artt. 282÷290 e in particolare dall'allegato IX del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) che la Provincia avrà ricevuto o riceverà per via telematica o in formato cartaceo, in numero stimato (e non tassativo) di 80.000 (ottantamila) modelli; qualora la stazione Appaltante riceva e pertanto consegna all'Appaltatore per il trattamento informatizzato un numero di modelli compreso fra 60.000 (sessantamila) e 100.000 (centomila), quest'ultimo sarà tenuto a provvedere senza decurtazione del prezzo di offerta o senza il relativo sovrapprezzo; detti modelli dovranno essere scansionati e caricati in un programma informatico messo a disposizione dalla Provincia di Roma. Sui dati informatizzati dovrà essere svolto il controllo per la congruenza e la qualità con la ricerca ed eliminazione di eventuali errori. L'Appaltatore è responsabile della rispondenza tra i dati dei documenti pervenuti e i dati archiviati.

g) controllo incrociato dei versamenti effettuati dagli utenti, sia che aderiscano alla modalità della cosiddetta "autodichiarazione", sia che non vi aderiscano e comunque siano tenuti al pagamento delle verifiche d'ufficio, secondo le tariffe deliberate con provvedimento della Provincia di Roma, del quale sarà fornita copia al vincitore della gara. Il numero presunto stimato (e non tassativo) dei versamenti (in forma cartacea o informatizzata) che saranno ricevuti nel periodo di attività (un anno) è di circa 80.000 (ottantamila); qualora la stazione Appaltante riceva e pertanto consegna all'Appaltatore per il trattamento informatizzato un numero di versamenti compresi fra 60.000 (sessantamila) e 100.000 (centomila), quest'ultimo sarà tenuto a provvedere senza decurtazione del prezzo di offerta o senza il relativo sovrapprezzo. A seguito di detto controllo dovrà essere predisposto un elenco, sia in forma cartacea che su supporto informatico, da consegnare alla Provincia di Roma, entro il termine perentorio del mese successivo ad ogni trimestre di attività di verifica, dal quale risultino sia gli utenti paganti, sia quelli che non vi hanno provveduto (in tutto o in parte), affinché si possa procedere ad inviare agli stessi una nota raccomandata A.R. contenente l'invito a versare quanto dovuto, invio che dovrà essere effettuato, a cura e spese dell'Aggiudicatario, d'intesa con la Provincia di Roma.

h) caricamento informatizzato e scansione dei verbali di verifica, dei relativi rapporti di prova e dei verbali di accertamento di infrazione nel programma informatico fornito dalla Provincia. Qualora non si provveda, contestualmente all'effettuazione delle singole verifiche, a compilare informaticamente i verbali stessi, mediante apposita strumentazione, da affidare in comodato gratuito a cura e spese dell'Aggiudicatario, ai verificatori (purchè sia garantita l'integrità del testo e della firma di sottoscrizione del verificatore, che dovranno risultare leggibili da parte del personale della stazione Appaltante), tale attività dovrà essere svolta dall'Appaltatore a propria cura e spese, mediante proprio personale nel termine perentorio del mese successivo alla redazione dei relativi verbali;

i) rendiconto delle verifiche (cosiddette "ispezioni"), da eseguirsi dai rispettivi verificatori, nonché degli esiti delle stesse con l'indicazione analitica di questi ultimi (verifiche programmate, verifiche disposte e verifiche realmente effettuate, mancate verifiche e relative causali), suddivise per le classi di potenza termica dei generatori di calore degli impianti con separata indicazione dei generatori aggiuntivi verificati, di cui alla precedente lett. a) di questo articolo.

l) Una campagna informativa alla cittadinanza e agli operatori di settore di tutti i comuni di competenza della Provincia.

L'Appaltatore dovrà effettuare, a propria cura e spese, una campagna informativa alla cittadinanza e agli operatori di settore mediante la predisposizione e l'affissione di manifesti in tutti i comuni di competenza della Provincia di Roma e la distribuzione di un pieghevole e/o di un opuscolo a colori, stampato in quadricromia su carta riciclata, contenente informazioni sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la manutenzione e controllo del rendimento energetico degli impianti termici civili, per l'autodichiarazione di avvenuto controllo e manutenzione e contenente le linee guida sull'uso razionale dell'energia e sul risparmio energetico. Il materiale informativo dovrà utilizzare l'identità visiva della Provincia di Roma e il logo dell'appaltatore, e il testo del materiale informativo dovrà essere concordato con il Servizio 4 "Controlli e Sanzioni" della Provincia di Roma. In ogni stagione termica dovranno essere affissi almeno 2500 manifesti in tutti i comuni del territorio di competenza della Provincia e distribuite almeno 10.000 copie del pieghevole e/o dell'opuscolo in tutti i comuni di competenza della Provincia di Roma.

Copia del materiale informativo prodotto, in formato pdf, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Roma e potrà essere pubblicizzato da enti o associazioni di categoria.

m) Implementazione del catasto degli impianti termici

L'Appaltatore dovrà implementare i dati del catasto degli impianti termici tramite l'acquisizione, per conto della Provincia di Roma, dei dati detenuti a qualsiasi titolo da altri enti o soggetti (comuni, ditte fornitrici di combustibile, INAIL, Vigili del Fuoco, ecc.). Inoltre, l'aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a formare un unico "catasto" informatizzato degli impianti termici, integrando i dati da esso rilevati con l'attività di verifica, con quelli che saranno messi a disposizione dalla Provincia o da altri enti, in modo che ciascun impianto e relativo utente risulti registrato una sola volta.

Per quanto riguarda le modalità dell'organizzazione e gestione delle verifiche, dei versamenti degli utenti, dell'attivazione del "numero verde", del caricamento informatizzato delle autocertificazioni e dei verbali di verifica e di accertamento delle infrazioni e relativi termini entro i quali questi

devono essere realizzati, l'Aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti regole:

L'organizzazione e gestione delle verifiche (cosiddette "ispezioni") di cui al precedente **punto a)**, deve essere effettuata nel modo seguente:

- viene scelto un campione casuale di utenti da verificare, con estrazione a sorte da nominativi contenuti nel "catasto" e comunque in numero non inferiore a quello indicato precedente **punto a)**, con la ripartizione tra classi di potenza dei generatori di calore conforme a quella indicata nello stesso punto **a)**; gli impianti di potenza nominale al focolare pari o superiore a 35 kW presenti in catasto devono essere verificati tutti con cadenza annuale, e comunque almeno un campione, estratto a sorte, non inferiore al numero sopra indicato; per "catasto" deve intendersi quello costituito dai dati forniti dall'Appaltante a cui dovranno essere aggiunti quelli derivanti dalle "autocertificazioni", dalla denunce di installazione o modifica degli impianti di potenza nominale al focolare pari o superiore a 35 kW caricate dall'Appaltatore in adempimento dell'obbligo di cui al precedente **punto f)**. La lista dei nominativi estratti, suddivisa per classi di potenza dei generatori di calore, completa del calendario (con data e fascia oraria) previsto per le singole verifiche, deve essere sottoposta alla Provincia di Roma che, in caso di mancato rispetto delle condizioni del presente capitolato, potrà chiedere, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento, di apportare correzioni e/o modifiche.
- agli utenti prescelti come sopra indicato e agli utenti per i quali, dopo l'effettuazione della verifica, si prevede l'effettuazione di una seconda verifica, l'Appaltatore deve comunicare, a sua cura e spese, i tempi e le modalità di svolgimento dei controlli con una delle seguenti procedure:
 - a mezzo lettera raccomandata A.R., il cui testo sarà concordato con la Provincia di Roma, da spedire almeno 40 giorni prima della data prevista per la verifica;
 - a mezzo Posta Elettronica Certificata, ove l'utente ne sia provvisto, da inoltrare almeno 20 giorni prima della data prevista per la verifica;
 - per mezzo di preliminari contatti telefonici, purchè in tal caso la data e la fascia oraria non siano fissati unilateralmente dall'Appaltatore ma siano concordati con l'utente e l'accordo venga confermato da successiva comunicazione scritta, il cui testo sarà concordato con la Provincia di Roma, inoltrata all'utente con metodo di spedizione tracciabile (mail, fax, PEC, raccomandata AR) almeno 15 giorni prima della data prevista per la verifica.
- La verifica dovrà essere programmata con congruo anticipo e dovrà prevedere, per l'utente, la possibilità di richiedere al massimo 2 (due) variazioni dell'appuntamento prefissato per venire incontro a motivate esigenze dell'utente, purchè queste siano comunicate dagli interessati a mezzo telefono, e-mail, PEC, fax o telegramma almeno 3 giorni di calendario prima della data fissata dall'Appaltatore. Le richieste telefoniche di variazione saranno valide solo se seguite, almeno due giorni prima della data prevista per la verifica, da richiesta scritta corredata da un documento di riconoscimento del richiedente inoltrata anche a mezzo fax o mail. Le verifiche potranno essere effettuate in orari compresi tra le ore 8:00 e le ore 13:00 e tra le ore 14:00 e le ore 19:30 dei giorni lavorativi, e deve essere assicurata, almeno agli utenti che ne facciano richiesta, la disponibilità ad effettuare la verifica il sabato. Eventuali deroghe all'orario sopra indicato sono ammesse solo ed esclusivamente per venire incontro a specifiche richieste, debitamente documentate, da parte degli utenti e comunque previo consenso del verificatore incaricato. Le verifiche dovranno essere effettuate in presenza del responsabile dell'impianto o di un delegato maggiorenne che sarà invitato a controfirmare in modo leggibile il rapporto di prova contenente tutte le indicazioni riguardanti l'impianto oggetto del controllo e i dati risultanti dalle analisi. Tale rapporto, privo di correzioni, sarà rilasciato in copia agli interessati. Eventuale documentazione fotografica dell'impianto potrà essere acquisita previa consenso

scritto da parte del responsabile. Il verificatore dovrà fornire, all'utente che ne faccia richiesta, eventuali delucidazioni in merito alla campagna di ispezione ed alle norme di settore.

- nella predisposizione del calendario di verifiche, il numero di verifiche programmato con le modalità sopra descritte deve essere ripartito equamente tra tutti i verificatori designati dal vincitore della presente gara. **Il numero medio orario di verifiche assegnate a ciascun verificatore per ogni giorno lavorativo (dato dal rapporto tra il numero di verifiche assegnate in un giorno ad un verificatore e le ore lavorative effettuate in quel giorno da quel verificatore) non può in nessun caso essere superiore a due.** Le informazioni relative agli impianti da sottoporre a verifica (nominativo, indirizzo, comune) devono rimanere strettamente riservate e potranno essere comunicati ai verificatori solo tre giorni prima delle date fissate per le verifiche.
- Durante l'accesso negli edifici per l'espletamento delle ispezioni, il verificatore è tenuto a rispettare le norme di sicurezza, prevenzione e protezione necessarie a tutelare la propria e l'altrui incolumità. Qualora vengano riscontrate situazioni che non rendano possibile l'espletamento dell'ispezione in sicurezza, il verificatore dovrà comunque redigere il rapporto di prova motivando l'impossibilità ad eseguire l'ispezione;
- Sugli impianti termici sottoposti a controllo dovranno essere effettuate tutte le verifiche specificate negli allegati F e G al D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. secondo il protocollo operativo previsto dalla D.G.R. 13 del 7 gennaio 2005. In presenza di Allegato G/F riportante prescrizioni da parte del manutentore, il verificatore dovrà riportarle integralmente nel rapporto di verifica evidenziando, per ognuna di esse, se il responsabile dell'impianto ha provveduto o meno alla messa a norma.
- L'esito di una verifica potrà essere la conformità o la non conformità alla normativa vigente dell'impianto oggetto di verifica. In caso di non conformità il verificatore adotterà i seguenti criteri:
 - Se le irregolarità riscontrate riguardano esclusivamente l'ambito tecnico-amministrativo e/o anomalie tecniche di lieve entità, che non investono la sicurezza dell'impianto e non costituiscono pericolo per l'incolumità di persone o cose, il verificatore provvederà a verbalizzarle nel rapporto di verifica, a prescrivere gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate entro un termine congruo e a richiedere la trasmissione alla Provincia della documentazione rilasciata da un professionista abilitato comprovante l'esecuzione degli adempimenti richiesti e la messa a norma dell'impianto. Se il responsabile dell'impianto non ottempera agli adempimenti richiesti nei termini indicati, sarà programmata una seconda verifica, a titolo oneroso per l'utente, con le stesse modalità descritte sopra per la prima ispezione. Qualora, in sede di seconda verifica, il verificatore constati il permanere delle irregolarità riscontrate nel corso della prima verifica, redige processo verbale di accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689 e lo notifica immediatamente al responsabile dell'impianto trasmettendone copia alla Provincia di Roma, che provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 192/2005 e succ.ve mod.ni e int.ni.
 - Se le irregolarità riscontrate riguardano non conformità dell'impianto termico alle norme di sicurezza e/o non conformità del locale ove è installato il generatore di calore e/o relativamente alla regolare ventilazione e aerazione dei locali ove l'impianto è in uso, tali da comportare situazioni di pericolo per l'incolumità di persone, animali o cose, il verificatore provvederà a verbalizzare tale situazione di non conformità o di pericolo nel rapporto di verifica e a vietare l'utilizzo dell'impianto fino alla rimozione delle irregolarità, richiedendo la trasmissione alla Provincia della documentazione rilasciata da un professionista abilitato comprovante l'avvenuta messa a norma. L'Appaltatore, d'intesa con la Provincia di Roma,

provvederà ad inviare, a sua cura e spese, a mezzo di PEC o di raccomandata A-R, una nota informativa al Sindaco per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 14 della L. 46/1990 e del D.M. 37/2008. Copia di detta nota deve essere trasmessa, a mezzo di PEC o di posta raccomandata AR, anche alla ditta fornitrice di combustibile per gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 16 c. 6 del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e, nel caso di impianti con potenza superiore a 35 kW soggetti a omologazione e controlli da parte dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ex ISPESL, ora INAIL), anche al Dipartimento Territoriale dell'INAIL (già ISPESL) e, nel caso di impianti con potenza superiore a 116 kW soggetti a certificato di prevenzione Incendi, anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Se il responsabile dell'impianto non ottempera agli adempimenti richiesti nei termini indicati, sarà programmata una seconda verifica, a titolo oneroso per l'utente, con le stesse modalità descritte sopra per la prima ispezione. Qualora, in sede di seconda verifica, il verificatore constati il permanere delle irregolarità riscontrate nel corso della prima verifica, redige processo verbale di accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689 e lo notifica immediatamente al responsabile dell'impianto trasmettendone copia alla Provincia di Roma, che provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 192/2005 e succ.ve mod.ni e int.ni.

- qualora, in sede di verifica, il verificatore riscontri che la manutenzione dell'impianto non risulta effettuata secondo le prescrizioni della normativa vigente, oppure che, a seguito di manutenzione il responsabile dell'impianto non ha provveduto ad eliminare le irregolarità tecniche segnalate dal manutentore nel rapporto di prova, il verificatore redige processo verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689, a carico del responsabile dell'impianto e, se possibile, lo notifica immediatamente allo stesso responsabile dell'impianto e ne trasmette copia alla Provincia di Roma che provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 192/2005 e succ.ve mod.ni e int.ni.
- In caso di assenza del responsabile dell'impianto o di persona da questi delegata e in caso di diniego all'effettuazione della verifica (con riscontro dell'avvenuta ricezione dell'avviso di verifica da parte del responsabile entro la data prevista per la verifica), il verificatore redige verbale di assenza o di diniego e, quando possibile, lo notifica immediatamente al responsabile dell'impianto. L'Appaltatore provvederà a inoltrare, a mezzo raccomandata A-R o a mezzo PEC, la richiesta di pagamento secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Provinciale e ad inviare una diffida all'utente invitandolo a mettersi in contatto con l'Appaltatore per programmare una nuova verifica con le stesse modalità previste per la prima verifica. In caso di reiterata assenza o di reiterato rifiuto, l'impianto sarà considerato potenzialmente pericoloso e l'Appaltatore procederà, per conto della Provincia di Roma, alla richiesta di sospensione del contratto di fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, ad informare le autorità competenti per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e ad inoltrare notizia di reato all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 340 del codice penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) e dell'art. 5 della legge 06/12/1971 n. 1083.

L'avvio dell'attività di verifica degli impianti termici di cui all'"Oggetto della gara" dovrà avvenire immediatamente dopo la stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione della presente gara e detta attività dovrà essere conclusa entro il periodo di validità contrattuale (termine tassativo).

Il calendario delle verifiche è quello indicato sotto il precedente **punto a)**, dando la precedenza alle

verifiche degli impianti con potenza pari o superiore a 35 kW.

L'attivazione del "numero verde" telefonico dovrà avvenire a partire dalla settimana antecedente all'avvio dell'effettuazione delle verifiche (cosiddette "ispezioni") sugli impianti in argomento per finire con la settimana successiva al termine stabilito per la prestazione dei servizi dell'appalto.

Il caricamento informatizzato e la scansione delle "autodichiarazioni" ("rapporti di controllo tecnico"- cosiddetti modd. "F" o "G" – oltre alle eventuali ricevute di pagamento del "bollino verde" di cui al precedente **punto c)** **nonché delle denunce di installazione o modifica** relative agli impianti di potenza nominale al focolare pari o superiore a 35 kw dovranno essere effettuati per blocchi di 10.000 (diecimila) modelli per volta (o multiplo di 10.000, ovvero nel numero esatto esistente, qualora quest'ultimo risulti inferiore a 10.000) che dovranno essere ritirati ed, al termine dell'appalto, riconsegnati presso i locali del Dipartimento IV della Provincia, siti in Roma – Via Tiburtina, 691 o presso altra sede del territorio provinciale indicata dalla Provincia, a cura e spese dell'Aggiudicatario della gara; il risultato dell'informatizzazione e della scansione dovrà essere consegnato all'Appaltante per blocchi di 10.000 (diecimila) impianti per volta, sia in via telematica sia su supporto informatico (CD-Rom) entro il termine perentorio del mese successivo a ciascun bimestre di elaborazione.

Il controllo incrociato dei versamenti effettuati dagli utenti a fronte sia delle "autocertificazioni" pervenute ("rapporti di controllo tecnico" - cosiddetti modelli "G" oltre alle ricevute di pagamento del "bollino verde") sia delle verifiche effettuate entro i termini suddetti, dovrà essere comunicato dall'Appaltatore alla Provincia di Roma entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla fine di ogni mese di attività, suddiviso per gruppi di impianti e classi di potenza in kW di questi come indicati nel precedente **punto a)**. L'Appaltatore dovrà indicare all'utente le modalità di pagamento e consegnare, a propria cura e spese, agli utenti che ne siano sprovvisti, anche tramite i verificatori specializzati, i bollettini di c/c postale precompilati per l'assolvimento dei rispettivi obblighi finanziari, bollettini che, predisposti a cura e spese dell'aggiudicatario della gara, dovranno indicare come beneficiario la Provincia di Roma ed il cui importo dovrà afferire sul **c/c postale n° 52221579**, salva diversa disposizione della Provincia stessa. A seguito di detto controllo dovrà essere predisposto un elenco, sia in forma cartacea che su supporto informatico, da consegnare alla Provincia di Roma, dal quale risultino sia gli utenti paganti, sia quelli che non vi hanno provveduto. L'Aggiudicatario, d'intesa con la Provincia di Roma, invierà, a sua cura e spese, una nota raccomandata A.R. o tramite PEC contenente l'invito a pagare quanto dovuto e, successivamente, in caso di mancato accoglimento dell'invito stesso, una ulteriore nota raccomandata A.R. o tramite PEC contenente l'invito a pagare quanto dovuto con la maggiorazione prevista dalla penale indicata nella Delibera di Giunta Provinciale del 02 novembre 2011 n° 729/36. L'invio delle note d'invito a pagare il dovuto, da indirizzare agli utenti morosi (che dovrà essere effettuato tassativamente per raccomandata A.R. o PEC, dovrà avvenire entro il termine perentorio di 4 (quattro) mesi dall'accertamento della morosità. Per gli utenti che, a seguito di ricevimento dell'avviso di invito a pagare, presentano reclamo o scritto difensivo a mezzo lettera, fax o e-mail, i termini per la morosità vengono sospesi. I reclami o gli scritti difensivi vengono trasmessi, con le modalità previste alla lettera **e)** del presente articolo, alla Provincia di Roma che valuterà la fondatezza dei reclami o scritti difensivi e adotterà i relativi provvedimenti comunicandoli ai singoli utenti e, per conoscenza, all'Appaltatore il quale provvederà a dare seguito al procedimento previsto dal presente capitolato. I termini previsti per la morosità ricominceranno a decorrere dalla data di comunicazione all'utente dell'esito del reclamo o scritto difensivo. Nessuna richiesta di pagamento deve essere effettuata in caso di assenza del responsabile dell'impianto dovuta a disagi che comportano il mancato ricevimento dell'avviso di verifica entro la data prevista per la verifica stessa.

L'informatizzazione e la scansione dei verbali di verifica e dei verbali di accertamento delle infrazioni dovranno essere effettuati con carattere di continuità durante lo svolgimento delle attività di verifica e posti a disposizione dell'Appaltante, sia in via telematica sia su supporto informatico, a cura e spese dell'Appaltatore, entro il termine perentorio del giorno 15 (quindici) del secondo mese successivo a quello di rilevazione dei relativi dati a cura del verificatore.

Il rendiconto delle verifiche (cosiddette "ispezioni") dovrà essere trasmesso dall'Appaltatore alla stazione Appaltante con periodicità trimestrale, entro il termine perentorio del giorno 15 (quindici) del trimestre successivo a quello in cui queste sono state effettuate o non è stato possibile effettuarle, con l'indicazione delle relative causali; detto resoconto dovrà evidenziare, oltre ai dati statistici numerici, le eventuali criticità riscontrate, a chiunque queste ultime siano imputabili, compresi i reclami pervenuti, e dovrà essere aggiornato trimestralmente con l'indicazione dei dati predetti e relativo dettagliato commento critico riferiti progressivamente fin dall'inizio dell'attività di verifica; perentoriamente, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre di attività, l'Appaltatore dovrà fornire all'Appaltante la prova dell'equilibrio economico delle prestazioni effettuate in base a quanto disposto negli ultimi due commi del precedente **punto a)** di questo articolo; annualmente entro il termine perentorio del 2° (secondo) mese successivo alla fine dei primi 12 (dodici) mesi di attività, dovrà essere prodotto documento analogo a quelli prima richiamati, in occasione del quale potranno essere corretti eventuali errori commessi in uno o più dei rendiconti precedenti.

A conclusione del periodo di attività, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla stazione Appaltante, entro il termine perentorio del 2° (secondo) mese successivo alla conclusione del biennio predetto, una relazione analitica ed esaustiva, nella quale, oltre all'indicazione dei dati numerici statistici riferiti alle attività di cui ai precedenti punti e con analoghe modalità, vengono riferite le problematiche affrontate e le criticità incontrate e risolte, oltre ad eventuali suggerimenti tendenti al miglioramento continuo, nell'interesse dell'utenza e dell'Ente Appaltante, delle attività di servizio da svolgersi nell'immediato futuro.

La consegna della predetta relazione alla stazione Appaltante è condizione imprescindibile per la liquidazione delle competenze spettanti all'Appaltatore, sempre ch  l'Amministrazione Appaltante non rilevi incongruenze o errori rispetto alla situazione fattuale determinatasi nel corso dello svolgimento delle attività di servizio previste nel presente Capitolato, nel qual caso la liquidazione verr  disposta soltanto a seguito dell'eliminazione delle predette incongruenze o errori.

NORME GENERALI

L'Amministrazione Provinciale avr  facolt , per mezzo del Responsabile del Procedimento (o altro soggetto a ci  espressamente autorizzato) di procedere, in qualsiasi momento, anche per mezzo di visite ispettive, alla verifica ed al controllo circa la perfetta osservanza da parte dell'esecutore del contratto di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, con specifico riferimento a controlli di rispondenza e di qualit . Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al Contratto, l'esecutore del contratto dovr  provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

I dati acquisiti dall'Aggiudicatario e di cui questi abbia comunque il possesso in relazione all'attivit  di servizio della presente gara, sono e restano di propriet  dell'Amministrazione Provinciale, hanno carattere riservato e non possono essere messi a disposizione di chicchessia, n  divulgati ad alcun titolo neppure sotto forma di statistiche; inoltre detti dati non possono essere utilizzati se non per le finalit  collegate allo svolgimento dell'attivit  di servizio affidata in base alla

presente gara: qualsiasi altro uso deve intendersi vietato, anche alla luce della normativa sulla tutela della "privacy" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196. In proposito, l'Appaltatore dovrà rilasciare alla stazione Appaltante apposita lettera di garanzia che l'uso dei dati di cui entrerà in possesso avverrà nel rispetto della predetta normativa e delle specifiche disposizioni che la stazione Appaltante riterrà opportuno impartire.

L'Appaltatore dovrà vigilare affinché i verificatori non utilizzino i dati loro forniti per uso personale o professionale, facendosi rilasciare apposita lettera di obbligo di non far uso scorretto dei dati medesimi; inoltre è fatto loro divieto di proporre agli utenti, in occasione delle relative verifiche, servizi o prodotti vari, né di effettuare alcun tipo di pubblicità; del pari ogni richiesta a loro pervenuta circa le modalità di effettuazione delle verifiche dovrà ricevere risposta da parte dell'Appaltatore, anche in forma scritta, essendo a loro inibito fornire notizie in merito, salvo quelle di carattere squisitamente tecnico strettamente inerenti il servizio, lo svolgimento delle operazioni effettuate e la legislazione relativa.

L'Appaltatore dovrà vigilare affinché i verificatori designati mantengano un comportamento riguardoso e corretto, osservando norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio e ciò anche a salvaguardia e tutela della Provincia di Roma.

Tutte le attività di servizio previste nell'ambito della presente gara devono essere svolte nel rispetto della normativa nazionale in vigore in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza e di uso razionale dell'energia ed inoltre della normativa regionale in vigore ed in particolare di quella già in precedenza citata (D.G.R. Lazio 07.01.2005, n° 13) che qui si intendono richiamate, anche se non citate specificamente, alle quali pertanto l'Aggiudicatario è obbligato ad attenersi.

Il mancato rispetto delle stesse, dà facoltà all'Amministrazione Provinciale di chiedere la rescissione del contratto, l'affidamento della stessa attività di servizio a terzi in danno del soggetto inadempiente, oltre ai conseguenti danni.

La Provincia si riserva la facoltà, ove ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, di chiedere all'Appaltatore i cambiamenti di tutto o parte delle attività di servizio previste nel presente capitolato, fatte salve, in ogni caso, le norme italiane e/o comunitarie in materia di appalti pubblici.

L'Aggiudicatario non potrà in alcun caso adottare provvedimenti non previsti espressamente dal presente capitolato senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Articolo 4

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

5. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 5

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 6

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 8

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Articolo 9

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 10

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 11

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

4. E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono

periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Articolo 13

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma;

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Ing. Claudio Vesselli, domiciliato in Roma - via Tiburtina, n. 691.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento

secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 secondo cui:

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Maria Zagari)